

(N. 1815)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1956 (V. Stampato n. 1897)

d' iniziativa del Deputato CECCHERINI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1956

Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle Feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.